

*La sospensione dei contratti ex art. 169 bis L.F. non impedisce  
l'incasso dei crediti ceduti*

Appello Venezia, 11 marzo 2015. Presidente Rossi. Relatore Paola Di Francesco,

**Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione -  
Contratti bancari - Effetti della sospensione sui crediti ceduti**

*La cessione del credito integra un negozio traslativo, i cui effetti si esauriscono al momento del perfezionamento dell'accordo, con la conseguenza che l'eventuale sospensione dei contratti bancari pendenti disposta ai sensi dell'articolo 169 bis L.F. non può impedire alla banca di incassare i crediti che ad essa sono stati ceduti.*

*(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)*

omissis

Con reclamo depositato il 15 dicembre 2014 BANCA Soc. coop. Per azioni ha chiesto la declaratoria l'annullamento e/o revoca del Decreto 27-11-2014 con cui il Tribunale di Treviso ha autorizzato la sospensione dei contratti bancari in corso di esecuzione con A. S.P.A., che aveva depositato ricorso preventivo c.d. prenotativo e ne ha dedotto la illegittimità sotto plurimi profili.

La resistente si è costituita chiedendo il rigetto del reclamo.

Con riguardo al primo motivo di doglianza che propugna la inammissibilità della sospensione delle iniziative ex art. 169 bis l.f. alla procedura di concordato c.d. prenotativo per la mancanza di un piano concordatario, va confermato l'indirizzo già espresso da questa Corte (Appello Venezia 3.12.13), e largamente condiviso dalla giurisprudenza di merito, che ritiene applicabile l'istituto in parola sia perché l'art. 169 bis l.f. fa generico riferimento all'art. 161 l.f., che comprende anche la procedura con riserva, sia perché dal punto di vista sistematico deve essere valorizzata la finalità strumentale della misura siccome finalizzata al buon esito della procedura concordataria.

L'esame del secondo motivo può essere posposto attesa la fondatezza del terzo con cui si lamenta che nella specie non vi era alcun contratto pendente perché la banca aveva già interamente esaurito la sua prestazione avendo posto a disposizione una determinata somma di denaro e residuando solo il diritto di riscossione, assistito da patto di compensazione.

Il rilievo è fondato.

Va osservato che il Tribunale di Treviso ha autorizzato la sospensione, rilevato l'interesse del debitore ad impedire l'incasso o comunque il trattenimento delle somme, specificando che la

sospensione ex art. 169 bis appariva “idonea ad impedire non solo la compensazione, se pattuita, ma nel suo complesso l’esecuzione del mandato all’incasso”.

L’assunto trascura che nella specie l’operatività è stata realizzata attraverso la modalità alternativa della cessione del credito, prevista in contratto, come si evince dalle richieste di A. spa del 12 maggio, 5 giugno, 12 giugno e 21 luglio 2014, dimesse dalla banca in uno con la notifica della cessione del terzo.

La cessione del credito, a differenza del mandato all’incasso, integra un negozio traslativo i cui effetti si esauriscono al momento del perfezionamento dell’accordo: vi è radicale differenza tra cessione del credito e patto di compensazione poiché il credito ceduto è di spettanza della banca che non ha alcun obbligo di restituire la somma al proprio debitore.

L’eventuale previsione della “compensazione” della somma riscossa dal terzo con il proprio credito per la somma anticipata è del tutto irrilevante e pleonastica essendo la banca pienamente libera di utilizzare e dare alla predetta somma la destinazione voluta. In tale contesto non vi è mai spazio per l’applicazione dell’art. 169 bis l.f. sia che si accolga una nozione conforme all’art. 72 l. f. (che fa riferimento ai i contratti a prestazioni corrispettive bilateralmente ineseguiti) sia che, in conformità all’opinione minoritaria, si intenda compreso anche un contratto unilaterale non ancora completamente eseguito, poiché al compimento delle formalità la banca è divenuta titolare del credito.

Le spese seguono la soccombenza.

pqm

La Corte:

- accoglie il reclamo e pertanto revoca il decreto 27-28 novembre 2013 del Tribunale di Treviso;
- condanna la reclamata a rifondere le spese di lite che liquida ex D.P.R. n. 140/2012 in € 2500,00 oltre accessori di legge (I.v.A., C.P.)

Si comunichi.

Venezia 26 febbraio 2015.

Depositato 11 marzo 2015